

2262

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Donari

per il n. 3 NOV. 1997 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CANCELLIERE

Richiesta copia studio
dal Sig. PONARI
per diritti € 6.20
il 28.04.04
R.G.N. CANCELLIERE
7196/82

Cron. 8331 5350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 794

SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 26.10.83

Dott. BRANCACCIO Antonio - Presidente -

Dott. BATTINELLI Enrico - Consigliere -

" ZAPPULLI Roberto »

" FILOCCA Ernesto rel. »

" CONTU Ettore »

BOLO RISCOSSO

UFFICIO REGISTRAZIONI

IN MODO VIRTUALE

Legge 1/2-1979 N. 59

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

SENTENZA

Rilasciata copia legale

sul ricorso proposto

al Sig. Procaccini

da

il 4 GIU. 1984

SAGLIOCCO Vincenzo, elett. dom. in Roma via S. Maria

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Maggiore n.112, presso avv. Aldo di Lauro, rapp. e

Richiesta copia studio
dal Sig. De Angelis

difeso dall'avv. Ernesto Procaccini come da mandato

per diritti € 6.20
il 16 DIC. 1983

in calce

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Ricorrente Richiesta copia studio

dal Sig. BRIOLLIN Rilasciata copia legale

contro

per diritti € 6.20 al Sig. De Angelis

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO,

il 26 FEB. 2004

il 7 GIU. 1984

intimato

IL CANCELLIERE

il n.° 8331/82

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Istituto di Credito e

Rilasciata copia studio
dal Sig. De Angelis

di Diritto Pubblico, con sede in Roma via Val Gardena

per diritti € 6.20
il 23 NOV. 1984

136



presso avv. Lucio De Angelis che la rapp. e difende
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 come da procura speciale
 Rilasciata copia 9000
 al Sig. NAVA controricorrente e ricorrente incidentale
 contro

il **6 MAG. 1989**
 IL CANCELLIERE
 SAGLIOCCO Vincenzo, elett. dom. in Roma via S. Maria
 Maggiore 112, presso avv. Aldo di Lauro, rapp. e difeso

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 dall'avv. Ernesto Procaccini come da procura in calce
 resistente
 Rilasciata copia studio
 al Sig. Mereu
 per diritti L. 8000
 il **18 NOV. 1991**
 IL CANCELLIERE
 avverso la sentenza non definitiva della Corte
 di Appello di Napoli in data 10.3-30.4.82 n.802
 Sentita la rel. del co ns. dott. Ernesto Tilocca
 per il ric. l'avv. Procaccini che chiede l'accoglimento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 per il res. l'avv. De Angelis che chiede il rigetto
 Sentito il P.M. dott. Domenico Jannelli che conclude
 per l'accoglimento del 2° motivo, assorbito del
 1°, 3°, 5° e 7° e rigetto del 4° e 6°.
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con atto 25 ottobre 1974 SAGLIOCCO Vincen
 zo proponeva opposizione avverso il decreto ingiunti
 al Sig. DECINA
 per diritti L. 8000
 il **31 GEN. 1994**
 IL CANCELLIERE
 vo 5 ottobre 1974, emesso a suo carico dal Presiden
 te del Tribunale di Napoli, per il pagamento a favo
 re della Banca Nazionale del Lavoro di L. 33.844.094
 per scoperto sul conto corrente N. 038300, aperto in
 data 30.8.61, e di lire 8.302.761 per scoperto sul
 c.c. N. 003686, aperto da Sagliocco Pietro, con la



fideiussione di esso Sagliocco Vincenzo, in data 28.1.70, conti, entrambi, estinti nel 1972.

L'opponente sosteneva che gli erano stati addebitati interessi passivi con un tasso superiore a quello dovuto e con termini di valuta anteriori alla loro legittima decorrenza; che non gli erano state accreditate le somme concesse gli in mutuo, con sei distinti contratti, dalla Sezione Autonoma di Credito Fondiario presso la BNL; che per tali mutui gli erano state addebitate somme, per lo scarto della cartella delle obbligazioni fondiarie, di entità superiore a quella dovuta; che non gli era stata accreditata la somma di L. 1350 milioni pari all'ammontare delle cambiali da lui scontate presso la Banca nel periodo gennaio 1963-aprile 1965, come emergeva da 315 distinte in suo possesso. Deduceva, quindi, che la Banca, nonostante varie richieste, non aveva rilasciato il conteggio definitivo, dal quale sarebbe risultato, per le ragioni anzidette, un credito a favore di esso Sagliocco. Per il pagamento di tale credito spiegava domanda riconvenzionale.

Si costituiva la Banca Nazionale del Lavoro ed eccepeva la decadenza del Sagliocco da qualsiasi diritto derivante da pretesi errori o omissioni

- 3 -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. BONO
per diritti L. 8000
II 29 AGO. 1995
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. Bordella
per diritti L. 8000
II 20 FEB 1996
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. CARDINELLA
per diritti L. 8000
II 20 FEB 1996
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. Alleli
per diritti L. 12000
II 16 DIC. 1996
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. PANNOFIELLO
per diritti € _____
II _____
IL CANCELLIERE
1991
CANCELLIERE

ni, non essendo stati da lui tempestivamente conte-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

stati gli estratti conto a suo tempo inviatigli a

Richiesta copia studio

mezzo raccomandata, delle quali esibiva le ricevute.

dal Sig. CATALANO

Eccepiva, altresì la prescrizione decennale degli

per diritti L. 12000

Il 7 MAR 1997

asseriti crediti. Nel merito negava che essa Banca

IL CANCELLIERE

avesse potuto conteggiare somme maggiori di quelle

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

da addebitare al Sagliocco, o, comunque, fosse in-

UFFICIO COPIE

corsa in errori od omissioni. Per di più sosteneva

Rilasciata copia studio

che le somme attinenti agli interessi passivi erano,

al Sig. CANINO

per diritti L. 36000

Il 13 MAR 1997

comunque, irripetibili ai sensi dell'art. 2034 c.c..

IL CANCELLIERE

Il Sagliocco deduceva che gli estratti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

conto non gli erano pervenuti.

UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

Il g.i., su richiesta dell'opponente, so

dal Sig. BORG

per diritti L. 12000

Il 20 MAR 1997

spendeva la esecuzione del decreto ingiuntivo e di

IL CANCELLIERE

sponeva consulenza tecnica per gli accertamenti con

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

tabili.

UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 6.

dal Sig. CARRA

per diritti L. 12000

Il 10 MAR 1997

12.78, riteneva che la mancata contestazione degli

IL CANCELLIERE

estratti conto importava la decadenza da tutte le

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

azioni, tranne che da quelle riguardanti il recupe

UFFICIO COPIE

ro delle somme versate in più per gli interessi pas

Richiesta copia studio

sivi; che al riguardo non si era verificata la pre

dal Sig. DE LUCA

per diritti L. 36000

Il 16 GIU 1997

scrizione eccepita dalla convenuta, decorrendo il

IL CANCELLIERE

relativo termine dalla data di chiusura dei conti;

che la banca era carente di legittimazione passiva



per le operazioni derivanti dai contratti di mutuo con la sezione autonoma di Credito Fondiario, costituendo tale Sezione ente autonomo e indipendente dalla Banca Nazionale del Lavoro. Indi condannava la Banca al pagamento in favore del Sagliocco di lire 21.308.686, quale saldo attivo sul c.c. 038300, ed il Sagliocco, nei confronti della Banca, al pagamento di L. 5.490.947, quale saldo passivo sul c.c. 003686.

Proponevano appello entrambe le parti: la B.N.L. con citazione notificata il 13.12.1979 per la udienza del 12.2.1980; il Sagliocco con citazione notificata il 18.12.1979 per la udienza del 29.1.80. In entrambe le cause gli appellanti si costituivano proponendo appello incidentale per gli stessi motivi addotti con gli appelli principali. Indi le due cause, con ordinanza in data 4.3.1980, venivano riunite.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 10 marzo - 30 aprile 1982, pronunciando non definitivamente, dichiarava procedibile l'appello del Sagliocco così rigettando l'eccezione della Banca; dichiarava il Sagliocco decaduto da tutti i capi della sua domanda tranne che da quello attinente al tasso degli interessi, rigettava l'eccezione di prescri

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. GIANNI per diritti L. 72.000 il 21 LUG. 1987
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio al Sig. S. B. De Tom per diritti L. 2000 il 25 GIU 1987
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. VULERT per diritti L. 12000 il 7 LUG. 1997
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. Barone per diritti L. 12000 il 25 GIU 1987
IL CANCELLIERE



- 6 -

zione sollevata dalla B.N.L.; dichiarava la carenza di legittimazione attiva di Sagliocco Vincenzo in

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

ordine al c.c. 749010 intestato a Sagliocco Pietro;

Richiesta copia studio
dal Sig. M. Moneo
per diritti € 36.000

determinava nel 5% annuo il tasso degli interessi dovuti dal Sagliocco per il c.c. N. 003686; dispone-

il 1 SET. 1997
IL CANCELLIERE

ta con separata ordinanza l'ulteriore istruzione della causa per l'accertamento del saldo del conto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

038300.

Richiesta copia studio
dal Sig. RISERVATO
per diritti € 12.000

La Corte rilevava in motivazione che l'eccezione pregiudiziale sull'improcedibilità dell'ap-

il 9 SET. 1997
IL CANCELLIERE

pello del Sagliocco per la mancanza di qualsiasi riferimento all'appello precedentemente proposto dal-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

la Banca era superata dal fatto che i due appelli

Richiesta copia studio
dal Sig. Accardo
per diritti € 1.000

erano stati riuniti con ordinanza 4.3.80; il che aveva reso possibile la decisione su entrambi con uni-

il 9 SET. 1997
IL CANCELLIERE

ca sentenza.

Riteneva sussistente l'eccepita decadenza

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

del Sagliocco per la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto dei quali doveva presumersi,

Richiesta copia studio
dal Sig. NATALE
per diritti € 18.600

in mancanza di prova contraria, l'avvenuta ricezione da parte del Sagliocco stesso sulla base delle

il 15 NOV. 2004
IL CANCELLIERE

ricevute delle raccomandate esibite dalla Banca.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Precisava, però, la Corte, che, non potendo

Richiesta copia studio
dal Sig. ...
per diritti € 1.000
il ...
IL CANCELLIERE

do l'estratto conto, quale atto puramente esecutivo del contratto di conto corrente, modificare il con-

tenuto del contratto stesso, la sua accettazione non implicava acquiescenza alla modifica del tasso d'interesse stabilito dal contratto.

Né - osservava ancora la Corte - si era verificata, in relazione a tale tasso, la prescrizione eccepita dalla Banca Nazionale del Lavoro, atteso che le operazioni bancarie in conto corrente, consistendo nel compimento di atti giuridici, comportano, per quanto non disciplinato dagli articoli 1852 segg. c.c., l'applicazione delle norme sul contratto di mandato; onde, ai fini della prescrizione ordinaria decennale, la decorrenza va fissata, ai sensi dell'art. 1713, co. 1°, c.c., dalla data del rendiconto finale, o dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere reso. Pertanto la prescrizione non può considerarsi verificata nella specie, essendosi i conti in contestazione estinti rispettivamente il 30 giugno e il 30 ottobre 1972.

Così stabilito che il merito della controversia verteva solo sull'ammontare degli interessi, la Corte osservava che per le operazioni bancarie in conto corrente la determinazione del tasso d'interesse è disciplina, non dall'art. 1825 c.c. (che attiene specificamente al contratto di conto corrente), bensì dall'art. 1284 c.c., che esige la forma

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. *MARTINO*
per diritti € *0,20*
il **29 NOV 2005**
IL CANCELLIERE



- 8 -

scritta "ad substantiam" per il tasso d'interesse superiore a quello legale, stabilendo in mancanza la sua riduzione alla misura legale. L'esigenza della forma scritta deve, tuttavia, ritenersi soddisfatta anche quando il patto non contenga l'indicazione della cifra, ma stabilisce il criterio per la determinazione o, almeno, per la sicura determinabilità del tasso d'interesse.

Quanto al rispetto di tale esigenza nella specie la Corte distingueva fra i due contratti.

Il contratto relativo al conto 038300, facendo riferimento all'accordo interbancario, soddisfaceva alla suddetta esigenza della forma scritta se detto accordo, che prevedeva vari tassi, consentiva di individuare quello richiamato dalle parti a mezzo del patto scritto, ma su tale punto la consulenza tecnica non era stata esauriente, per cui occorrevano ulteriori accertamenti. L'altro contratto, quello relativo al conto 003686, con il riferimento agli usi bancari, non realizzava il requisito della forma scritta, non esistendo alcuna documentazione ufficiale su detti usi e non risultando che le Banche praticino tassi d'interesse uguali. Pertanto per quest'ultimo conto il tasso d'interesse andava determinato nella misura legale; nè poteva



ritenersi irripetibile il pagamento degli interessi
 ultra-legali in questione in base alla norma dell'art.
 2034 c.c., poichè questa presuppone la spontaneità
 del pagamento, mentre l'addebito degli interessi pas
 sivi sul conto corrente avviene su iniziativa esclu
 siva della Banca, senza la previa autorizzazione del
 correntista.

La Corte di Napoli rilevava, infine, che
 la Banca Nazionale del Lavoro era carente di legit
 timazione passiva in ordine alle pretese del Saglioc
 co per le dedotte violazioni dei contratti di mutuo
 da lui stipulati con la Sezione Autonoma di Credito
 Fondiario, costituendo questa un Ente a sè stante,
 giuridicamente autonomo e indipendente dalla Banca
 medesima, e che Sagliocco Vincenzo era carente di le
 gittimazione attiva per le operazioni confluenti nel
 conto corrente N. 749010, essendo egli completamen
 te estraneo al rapporto riguardante tale conto, aper
 to dal figlio Sagliocco Pietro senza la sua fideius
 sione.

Ricorre per Cassazione il Sagliocco, resi
 ste con controricorso e propone ricorso incidentale
 la B.N.L. Al ricorso incidentale resiste, a sua vol
 ta, il Sagliocco con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE

Richiesta copia stud
 dal Sig. *Amle*

per diritti *L. 2000*

26 GEN. 1999
 LIEF



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
 Richiesta copia studio
 dal Sig. *Bogetti*
 per diritti L. *12000*
 n. **15 APR 1999**
IL CANCELLIERE

I due ricorsi, quello principale proposto da Sagliocco Vincenzo e quello incidentale della Banca Nazionale del Lavoro, vanno riuniti e decisi insieme.

Va esaminato con precedenza logica il primo motivo del ricorso incidentale, col quale la B.N.L. ripropone la questione dell'ammissibilità dell'appello del Sagliocco. A sua volta, rispetto a tale questione assume carattere pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dal Sagliocco con il controricorso mediante il quale egli resiste a detta impugnazione incidentale. Sostiene a tale fine il Sagliocco che "il controricorso e ricorso incidentale viene proposto da un (preteso) legale rappresentante della B.N.L., del quale non si indica nè il nome nè la qualifica che giustificerebbe la (pretesa) legale rappresentanza della Banca. Tanto determina incertezza assoluta sull'identità e sulla qualità del soggetto che ha proposto il controricorso e ricorso incidentale; incertezza assoluta che si traduce nel vizio di omessa indicazione della parte, il quale determina la inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale (artt. 366, n. 1, 370 e 371 c.p.c.)".



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
 Richiesta copia studio
 dal Sig. *Pezzano*
 per diritti L. *12000*
 n. **15 MAG 1999**
IL CANCELLIERE

L'eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di

- 11 -

questa Corte (sent. Sez. Un. 20.2.1976 n. 620) l'omissione del nome della persona investita della rappresentanza legale dell'ente ricorrente (o resistente) nuoce soltanto quando sussiste l'incertezza assoluta sulla identità della parte ricorrente (o resistente), con la conseguente implicazione che soltanto in tal caso ricorre l'inammissibilità del ricorso (principale o incidentale). Nel controricorso e ricorso incidentale della B.N.L. si richiama espressamente la procura ad litem da questa precedentemente conferita al difensore per atto autentificato dal notaio Narchese di Roma il 26.10.1982 e depositata agli atti; procura che, a sua volta, contiene menzione di tutte le generalità e della qualifica del rappresentante legale dell'ente (prof. Giuseppe Ricci, v. presidente) che l'ha rilasciata e sottoscritta. Pertanto nel caso si specie non sussiste alcuna incertezza circa l'individuazione della parte ricorrente in via incidentale e di conseguenza deve ritenersi irrilevante la circostanza della difettosa indicazione del soggetto investito della rappresentanza legale della B.N.L., nell'atto processuale della medesima.

Passando all'esame del primo motivo del



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. **ROMANELLI**
per diritti
il **17 OTT. 2003**
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. **FEDELI**
per diritti € **6,20**
il **15 OTT. 2003**
IL CANCELLIERE

- 12 -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIERichiesta copia studio
dal Sig. GERMINARA
per diritti L. 12000Il 22 GIU. 1999
IL CANCELLIERE

ricorso incidentale, va precisato che con esso la B.N.L. deduce la violazione degli artt. 334 e 333, comma I, cpc., sostenendo che l'appello del Sagliocco, successivo di cinque giorni a quello da essa proposto, doveva essere dichiarato inammissibile per l'omessa osservanza delle disposizioni inderogabili contenute nei predetti articoli, che impongono alla parte contro cui si rivolge l'appello di proporre l'eventuale suo appello in via incidentale. Il Sagliocco, invece, aveva proposto l'appello con atto di citazione, anzichè con la comparsa di risposta; inoltre egli aveva depositato il suo atto di appello nel fascicolo di ufficio relativo al procedimento introdotto dalla B.N.L. solo dopo la postuma riunione dei giudizi, cioè dopo la scadenza del termine di impugnazione. La ricorrente incidentale sostiene, poi, che la Corte del merito ha erroneamente respinto l'eccezione richiamandosi all'art. 335 cpc., che concerne l'ipotesi, del tutto diversa, del giudizio con pluralità di parti.


Il motivo è infondato.

I due processi sono stati riuniti e, quindi, discussi insieme e poi decisi con unica sentenza (Cass. sent. 30.3.1978 n. 1478; 3.12.1981 n. 6398) e pertanto è stata rispettata, a norma dell'art. 335

cpc., l'esistenza del simultaneus processus (Cass., sent. 2.4.1964 n. 718; 3.10.1979 n. 5079). Inoltre, il Sagliocco ha proposto, oltre che l'appello in forma principale, anche l'appello incidentale deducendo gli stessi motivi e contrariamente a quanto afferma la B.N.L., tale gravame incidentale è stato proposto tempestivamente e cioè entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata), considerando la sospensione del termine durante il periodo feriale ai sensi dell'art. 1 della l. 7.10.1969 n. 742, applicabile anche a questo processo, che non ha affatto natura cautelare. Difatti il codice di procedura civile include il procedimento di ingiunzione e di opposizione all'ingiunzione nell'ambito dei procedimenti sommari, distinti dai procedimenti cautelari e a sua volta l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30.1.1941 n. 12, richiamato l'art. 3 della citata l. n. 742 del 1969 per indicare i procedimenti ai quali non si applica il principio della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, menziona i procedimenti cautelari e non pure quelli sommari in generale e quello di opposizione all'ingiunzione in particolare. Il predetto art. 3 si pone come eccezione rispetto all'art. 1 della stessa legge e pertanto, ai sensi dell'art.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
di g. TLLI
per diritti L. 5600
10 GIU. 1999
IL CANCELLIERE



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. P.P.E.R.
per diritti L. 26.000
il 13/11/2000
IL CANCELLIERE

14 delle disposizioni sulla legge in generale, esso non è suscettibile di applicazione analogica.

Con il primo motivo del ricorso principale il Sagliocco deduce la violazione dell'art. 1857 c.c. (in relazione agli artt. 1826, 1820 e 1832 c.c.) e dell'art. 2697 c.c. nonché difetto di motivazione.

Assume precisamente il ricorrente che gli estratti conto possono ritenersi approvati ex art. 1832 solo quando presentino determinati requisiti di forma e di sostanza, onde la Corte di merito, avendo omesso ogni indagine sul punto, non avrebbe potuto ritenere tale effetto rispetto agli estratti conto esibiti (privi di una completa contabilizzazione) nè, tanto meno, rispetto a quelli non esibiti, incumbendo alla Banca l'onere di provare l'eventuale trasmissione di estratti conto validi ai fini dell'applicabilità del suddetto disposto normativo.

Il motivo è inammissibile, poichè, come esattamente rileva la Banca resistente, esso viene proposto per la prima volta in questa sede pur denunziando il mancato accertamento di circostanze di fatto inerente al contenuto degli estratti conto.

Il ricorrente, di fronte a siffatta eccezione della Banca, sostiene soprattutto nella memoria di aver dedotto sin dal giudizio di primo grado



l'inidoneità degli estratti conto a provocare decadenze di qualsiasi genere perchè privi dei necessari requisiti di sostanza e di forma.

La Corte osserva che tale deduzione venne svolta dall'odierno ricorrente per la prima volta, in primo grado, nella comparsa conclusionale 4.11.1978 e nella memoria di replica 9.11.1978 (la sentenza di primo grado reca la data del 6.12/1978) e quindi tardivamente; che nell'atto di appello proposto in via principale e in quello incidentale egli si limitò a contestare le pretese conseguenze degli estratti conto e a riproporre genericamente tutte le questioni proposte in primo grado, ripetendo, poi, nella memoria di replica l'affermazione che gli estratti conto sarebbero inidonei a provocare decadenza di qualsiasi genere, per mancanza dei necessari requisiti di forma e di sostanza.

Ora è evidente la genericità delle contestazioni mosse dall'odierno ricorrente nelle fasi di merito riguardo agli estratti conto. Egli, infatti, non ebbe cura di precisare allora di quali requisiti essenziali fossero carenti gli estratti conto e soltanto in questa fase adempie a siffatto onere. E' ben noto che non è possibile in cassazione proporre nuovi accertamenti o apprezzamenti

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. ROLANDI RKA
per diritti L. 12000
il 2 OTT 2000
IL CANCELLIERE



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. BIANCHINI
per diritti L. 12000
il 12 MAR. 2001
IL CANCELLIERE

- 16 -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIERichiesta copia studio
dal Sig. MITRANO

per diritti L. 12/000


il 9 MAG/2001

IL CANCELLIERE

di fatto o dedurre nuove questioni di diritto quando esse presuppongano o richiedano accertamenti o apprezzamenti di fatto non proposti o sollecitati nel giudizio di merito, neppure attraverso il tramite strumentale dell'omessa ed insufficiente motivazione, il quale ha solo la funzione di consentire il controllo di legalità da parte del giudice di legittimità sulla decisione di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dei principi generali concernenti la forma e le modalità per la comunicazione degli atti giuridici, degli artt. 1326 c.c., 149 cpc. 32 lett. g) della legge bancaria, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e difetto di motivazione. Assume in particolare il Sagliocco che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto la presunzione dell'avvenuta ricezione degli estratti conto in base alla sola presentazione delle ricevute raccomandate (consegnate, peraltro, ad un'agenzia di recapito, anziché all'ufficio postale), laddove nella specie si richiedeva la certezza dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario, desumibile solo dalla ricevuta di ritorno o avviso di ricevimento.

Il motivo è infondato.



E' erroneo il richiamo, operato dal ricor

- 17 -

rente, dell'art. 149 cpc. che si applica agli atti processuali, mentre la comunicazione dell'estratto conto bancario ai clienti, agli effetti di cui all'art. 1832, inserendosi nella fase esecutiva di un contratto di diritto privato, è regolata dal codice civile.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. MASCA
per diritti 6.20
il 26.1.02
IL CANCELLIERE

L'art. 1236, applicabile anche agli atti unilaterali per il duplice disposto degli artt. 1324 e 1333, non dispone che gli atti precontrattuali (proposta ed accettazione) devono essere comunicati ai loro destinatari per raccomandata con ricevuta di ritorno, nè impone altro determinato mezzo particolare per portare a conoscenza di tali atti i soggetti cui sono indirizzati.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. MA RUCI
per diritti € 18.60
il 18 GIU 2002
IL CANCELLIERE

Sicchè si deve ritenere idoneo qualsiasi strumento di comunicazione per determinare nel destinatario la conoscenza dell'atto pre-negoziale o dell'atto unilaterale recettizio (negoziale o non) purchè esso sia congruo in concreto a farne apprendere compiutamente e nel suo giusto significato il particolare contenuto (e purchè rivesta la stessa forma che eventualmente sia prescritta, legalmente o convenzionalmente, per l'atto da comunicare: su tal punto v. Cass., 19.11.1973 n. 3139).


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. FAVOLA
per diritti € 1000
il 13 MAG. 2011
IL CANCELLIERE

D'altra parte neppure il ricorrente afferma che nel contratto si imponga alla banca l'onere di accompagnare la raccomandata con l'avviso di ricevimento ai fini della valida o rilevante comunicazione degli estratti conto; e le stesse istruzioni, emanate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in base all'art. 32, lett. g), del R.D.L. 12.3.1936 n. 375, conv. nella l. 7.3.1938 n. 141, a parte il serio dubbio circa la loro efficacia diretta nei rapporti fra la banca e i clienti, stabiliscono, secondo quanto riferisce il ricorrente medesimo, che l'invio degli estratti conto alla clientela deve essere effettuato dall'azienda di credito mediante lettera raccomandata all'ultimo indirizzo indicato dal correntista e non richiedono, perciò, anche l'avviso di ricevimento. Pertanto, una volta accertato che la banca ha effettuato l'invio al cliente dell'estratto conto, il giudice di merito può ritenere, anche sulla ^{base} di presunzioni, che esso sia stato ricevuto dal destinatario ed il convincimento del giudice di merito si sottrae al controllo di questa Corte di legittimità, se correttamente ed adeguatamente motivato.

Nella specie, di fronte alla presentazione da parte della banca delle ricevute delle raccoman-

date, il ricorrente si limita ad affermare, in via
meramente assertiva, di non aver ricevuto gli estrat
ti conto, quando egli stesso ne ha esibito in giu-
dizio due, e precisamente quelli del 31 marzo 1967
e del 30 giugno 1968. Proprio considerando siffat-
to complesso di elementi (produzione delle ricevute
raccomandate, mera affermazione assertiva del Sa-
gliocco di non aver ricevuto gli estratti conto,
produzione da parte del Sagliocco di due estratti
conti) la Corte del merito ha tratto congruamente
il giudizio dell'avvenuta ricezione da parte dal
Sagliocco degli estratti conti inviatigli dalla
B.N.L., dando sufficiente contezza dell'iter logico
seguito. Nè vale ad inficiare comunque il convinci-
mento della Corte di merito il rilievo accennato
dal ricorrente e cioè che una parte dei plichi sia
no stati consegnati dalla Banca ad agenzie di reca-
pito. Si tratta di agenzie che esercitano i servi-
zi postali per concessione dello Stato, in luogo ed
in vece della P.A. e, quindi, sotto il controllo e
le verifiche di questa e con garanzie per gli uten-
ti e per la stessa P.A. pari od equivalenti a quel-
le che derivano dall'esercizio diretto dei predet-
ti servizi da parte della P.A. medesima (art. 1,
4, 5, 12, 29, 30, 186 e ss., 193 del cod. post. appr.



- 20 -

con d.p.r. 29.3.1973 n. 156; art. 121 ss. del reg. di esecuzione del c.p., appr. con d.p.r. 29.5.1982 n. 655).

Con il terzo motivo il Sagliocco denuncia la violazione dell'art. 1832 e dell'art. 2697 c.c., il difetto di motivazione in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5, cpc.

In particolare il ricorrente censura l'affermazione della Corte di merito secondo la quale "l'accettazione dell'estratto conto riguarda anche la mancata ed erronea iscrizione delle singole voci all'attivo o al passivo, per cui, nel caso di specie, il Sagliocco sono decaduti dai loro diritti relativi, rispettivamente all'accreditamento o meno delle somme eventualmente dovute per lo sconto delle cambiali il cui importo, si noti, ammonti a £. 1.350.000.000, alla errata determinazione della data di valuta, all'accreditamento o meno delle somme prese in mutuo dalla Sezione autonoma di Credito Fondiario, nonché delle somme per lo sconto di altri effetti e ad altro, tranne quelli attinenti al tasso degli interessi.....". Sostiene il ricorrente che tali affermazioni della Corte di Appello contrastano con il principio del carattere meramente confessorio e non negoziale della presunzione

dell'accettazione dell'estratto conto.

- 21 -

Il motivo è infondato.

La censurata affermazione della Corte di Appello non implica affatto attribuzione di valore ed efficacia negoziale all'approvazione del conto; essa, invece, ha ravvisato nella mancata contestazione da parte del Sagliocco dei molteplici estratti conto mera acquiescenza (e, quindi, efficacia semplicemente probatoria) rispetto alle risultanze contabili in questi registrate nell'ambito del rapporto negoziale corrente fra le parti.

Ciò è tanto vero che la Corte di merito ha negato rilevanza agli estratti conto riguardo al tasso degli interessi, appunto affermando che la mancata contestazione da parte del correntista, ovvero l'approvazione dell'estratto conto non può assurgere a manifestazione di volontà negoziale avente ad oggetto l'accettazione di una modifica del contenuto del contratto di conto corrente. Le partite cui si riferisce esplicitamente la censura in esame si ricollegano puntualmente al contenuto del contratto e l'approvazione include in sé anche l'omissione eventuale di voci che il cliente pretende (nella specie genericamente) al suo attivo, se esse, come nella specie, rientrano nella sfera esecutiva del contratto.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. STASI
per diritti € 6,20
il 3 MAR. 2004
IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. PERALTA
per diritti € 6,20
il 17.4.08
IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE**

Richiesta copia studio
dal Sig. ALESSANDRINI
per diritti € 6,20
il 06 GIU. 2008
IL CANCELLIERE

- 22 -

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1284 c.c. e il difetto di motivazione, sostenendo che, poichè la Corte di merito ha ritenuto la necessità di ulteriori accertamenti per stabilire se l'accordo interbancario, richiamato nel contratto relativo al conto n. 038300, consentisse di individuare il tasso d'interesse pattuito dalle parti, essa aveva così implicitamente riconosciuto che la forma scritta nella specie adottata non era idonea per un'esatta e sicura identificazione del contenuto del patto e non realizzava, quindi, il requisito richiesto dalla legge per la determinazione di tassi d'interessi ultralegali.

Il motivo è infondato.

La contraddizione denunziata della motivazione della sentenza gravata non ricorre. La Corte del merito, dopo avere premesso, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 3028 del 1978) che l'esigenza della forma scritta ai fini dell'art. 1284, ult. comma, c.c. può essere soddisfatta con la indicazione per iscritto del criterio per la determinazione o, almeno, per la sicura determinabilità del tasso d'interessi, ha affermato che il riferimento all'accordo interbancario contenuto nel contratto concluso tra Sagliocco Vincenzo e la Banca

soddisfa alla suddetta esigenza se detto accordo, - 23 -
il quale prevede vari tassi, consente di individuare
quello richiamato per iscritto dalle parti. Indi,
la Corte, rilevando che la consulenza tecnica non
aveva fornito esaurienti elementi, giacchè manca in
essa un dettagliato e preciso riferimento alle sin-
gole voci contenute nell'accordo interbancario ed
ai tassi di interesse per ciascuna di esse previsti,
ha disposto ulteriori accertamenti. Tali accerta-
menti sono rivolti, perciò, ad individuare a quale
dei vari interessi previsti dall'accordo interbancario
le parti abbiano inteso riferirsi, avendo esse
indicato per iscritto validamente solo il criterio
per la determinabilità del tasso d'interesse da ap-
plicarsi nei loro rapporti.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce
la violazione delle norme relative all'approvazione
dell'estratto conto e all'esecuzione del contratto
di conto corrente (art. 1858 e segg. c.c.) ed in
particolare degli artt. 1832 e 1853 c.c., nonché
l'omessa pronuncia e difetto di motivazione in rela-
zione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc. In particolare
sostiene il ricorrente, con il mezzo in esame, che,
se è vero che l'approvazione non ha natura negozia-
le e non ha efficacia modificativa e novativa dei rap

- 24 -

porti intercorrenti fra le parti, non si vede come possa venire assorbita e divenire incontestabile per effetto dell'approvazione un'eventuale esposizione contabile nell'estratto conto che si riferisca alle risultanze delle operazioni di mutuo fondiario costituite con il Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro, il quale è un ente giuridicamente distinto ed indipendente dalla Banca medesima.

Osserva la Corte che la sentenza gravata afferma il contrario di quanto le viene attribuito nel motivo, il quale, pertanto, è privo di fondamento alcuno. Difatti la sentenza precisa che "la decadenza colpisce le operazioni calcolate dalla Banca Nazionale del Lavoro in modo difforme dalle indicazioni ^{dalla Sezione autonoma, e non quelli calcolati} fornite in modo conforme alle stesse indicazioni. Per queste ultime qualsiasi lagnanza del Sagliocco attiene all'eventuale violazione, ad opera della Sezione autonoma, dei patti contenuti nel contratto di mutuo e rispetto ad essa non ha alcuna conseguenza la mancata contestazione degli estratti di conto corrente, la cui accettazione non si estende alla modifica negoziale del contenuto degli originari contratti. Della eventuale violazione dei contratti di mutuo non può, però, rispondere la Banca, estranea ai rapporti da essi derivati, e perciò carente,

al riguardo, di legittimazione passiva. Infatti - 25 -
controparte di Sagliocco Vincenzo nei contratti di
mutuo è solo la Sezione Autonoma di Credito Fondia-
rio, la quale, oltre ad avere una gestione autono-
ma, costituisce un ente a sè stante, giuridicamente
autonomo ed indipendente dalla Banca Nazionale del
Lavoro".

Se poi il ricorrente, con il motivo in
esame, intende censurare la sentenza esclusivamente
nella parte concernente le operazioni calcolate dal
la B.N.L. in modo difforme dalle indicazioni che le
aveva dato la Sezione Autonoma, allora il motivo si
palesa infondato. Siffatte operazioni non possono
imputarsi al Credito Fondiario, bensì alla B.N.L.,
che, discostandosi dalle istruzioni del Credito Fon-
diario, ha agito al di fuori del rapporto di manda-
to conferitogli dal detto Ente per la riscossione
delle somme dal medesimo mutate al Sagliocco. E
poichè tali somme erano state accreditate dalla Ban-
ca al Sagliocco nel conto corrente sicuramente con
il consenso del medesimo, l'approvazione dell'estrat-
to conto si deve ritenere riferibile anche alle pre-
dette operazioni calcolate dalla Banca in modo dif-
forme dalle istruzioni impartitegli dal Credito Fon-
diario.

- 26 -

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dei principi e delle norme relative alla fideiussione e alla legittimazione attiva del fideiussore (art. 1936 e segg., art. 1945 e segg. c.c.); l'omesso esame di punto decisivo nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Il ricorrente lamenta precisamente che la sentenza gravata lo ha dichiarato carente di legittimazione attiva in ordine al conto corrente n. 749010, intestato a Sagliocco Pietro, per il quale esso ricorrente non aveva prestato fideiussione. Afferma il ricorrente che la questione riguarda il fatto che un versamento, di complessive L. 10.000.000, effettuato il 25.10.1973, venne utilizzato dalla Banca solo per L. 4.518.966 a decurtazione del passivo del conto n. 003686, intestato a Sagliocco Pietro, del quale esso ricorrente è fideiussore, e per le residue L. 5.481.034 ad estinzione del suindicato conto n. 749010 del medesimo Sagliocco Pietro, del quale egli ricorrente non è fideiussore. Pertanto il ricorrente sostiene di aver legittimazione attiva a veder riconosciuta l'effettiva entità del versamento sul conto da esso garantito.

Il motivo è infondato.

- 27 -

Il versamento è stato effettuato da Sagliocco Pietro secondo quanto risulta dalla sentenza gravata (p.9), il quale intratteneva con la Banca due conti correnti, il n. 749010 e il n. 003686, garantito, quest'ultimo soltanto, dall'attuale ricorrente, ma entrambi per lui passivi. La Banca utilizzò un po' più della metà ad estinzione del credito non garantito ed accreditò la residua parte nel conto garantito dall'odierno ricorrente, il quale contesta la legittimità di siffatto comportamento della Banca, in quanto non previamente autorizzato né da lui né da Sagliocco Pietro, mentre la Banca sostiene di aver ripartito l'accreditamento con il consenso di quest'ultimo.

La Corte di merito ha negato la legittimazione attiva del ricorrente con riguardo alle operazioni confluenti nel conto corrente n. 749010, aperto da Sagliocco Pietro senza la fideiussione di Sagliocco Vincenzo.

Questa Corte, a parte il rilievo che i due conti correnti intestati a Sagliocco Pietro non possono considerarsi fra loro del tutto indipendenti stante il disposto dell'art. 1853 c.c., osserva che, non avendo costui contestato o comunque avendo ap-

- 28 -

provato ai sensi dell'art. 1832 c.c. il ripartito accreditamento del versamento nei due conti correnti, Sagliocco Pietro non è legittimato a sollevare contestazioni in ordine a tale distribuzione dell'accreditamento, operata dalla Banca con il consenso preventivo o con l'approvazione successiva dell'intestatario dei due conti correnti. La Corte di Cassazione ha già ritenuto che, "qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito bancario in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti-conto inviategli dalla Banca, sia decaduto, a norma dell'art. 1832, dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla Banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questo, sostenendo che la definitività degli estratti-conto non lo riguarderebbero non avendo il creditore provveduto ad inviare tali documenti anche ad esso" (sent. 24.3.1975 n. 1107).

Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 1957, 2697 e 2046 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 300, nn. 3 e 5 cpc. Premesso che

"nel rimettere la causa in istruttoria, la Corte di - 29 -

Appello ha precisato che il calcolo degli interessi, attivi e passivi, relativi al conto corrente n.

038300, intestato a Sagliocco Vincenzo, vada effettuato sulla base dell'estratto conto dal gennaio

1966", il ricorrente sostiene che "una siffatta affermazione è frutto, oltre che di tutti i vizi e le

omissioni già denunciate nei precedenti motivi, anche, ed in ogni caso, dell'omessa considerazione

che tutti gli importi che il Sagliocco ha documentato di aver versato alla B.N.L. anteriormente a tale

data (effetti per L. 1.350.000.000, effetto per L. 100.000.000, effetto per L. 60.000.000) erano e (so

no) pur sempre importi produttivi di interessi da considerarsi necessariamente, in occasione del con

teggio finale del complessivo rapporto, specie in conseguenza della riconosciuta inesistenza di qualsi

voglia relativa prescrizione".

Anche questo motivo è infondato.

Il Sagliocco Vincenzo ha approvato l'estratto conto del gennaio 1966 e, quindi, esattamente la

Corte di merito ha ritenuto che il conteggio degli

interessi debba computarsi sulla base della situazione debitoria-creditoria risultante da tale estratto

conto, senza che con ciò abbia dichiarato estinti

- 30 -

per prescrizione i crediti per interessi. Il Saggiocco chiede che sia considerata anche la situazione anteriore al gennaio 1966 pretendendo in tal modo di far computare anche gli importi elencati nel motivo, importi che furono omessi nel relativo estratto conto, il quale non è stato contestato, come si è detto in occasione della disamina della terza censura, tempestivamente da esso.

Esaurito così l'esame del ricorso principale, è opportuno precisare che dei quattro motivi proposti con il ricorso incidentale della B.N.L. restano da considerare gli ultimi tre giacchè il primo è stato già esaminato e rigettato.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione dell'art. 2935 c.c. e il difetto di motivazione. Essa sostiene che la Corte di merito, nel respingere la proposta eccezione di prescrizione decennale sul rilievo che il relativo termine decorra dal rendiconto finale per la ritenuta applicabilità delle norme sul contratto di mandato, non ha considerato che, anche in tema di mandato, opera il principio fissato dall'art. 2935, secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; e neppure ha valutato che il rapporto in questione comportava

la definizione, per ogni singolo trimestre, di tutti i risultati, attivi e passivi, del contratto, per cui la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto essere, al più, fissata in relazione a dette chiusure trimestrali, documentate dagli estratti conti esibiti.

- 31 -

Al motivo riferito il Sagliocco resiste deducendo la piena fondatezza del ragionamento della Corte di merito e rilevando che, in ogni caso, la prescrizione decennale non si sarebbe maturata in quanto la sentenza gravata ha ritenuto di assumere come base per il calcolo degli interessi, relativamente al conto a lui intestato, l'estratto conto del gennaio del 1966 e che il conto corrente intestato a Sagliocco Pietro e da lui garantito venne aperto il 28.1.1970, mentre la citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, contenente anche le domande riconvenzionali, è stata notificata il 25.10.1974. Pertanto il Sagliocco sostiene che, "anche a voler seguire l'avverso assunto della banca, rimarrebbe la decisione impugnata, sia pure con eventuale diversa motivazione".

Osserva la Corte, con riguardo a quest'ultimo rilievo, che non si tratterebbe soltanto di correggere la motivazione, ma di procedere ad un

- 32 -

accertamento di fatto, che, per quanto semplice e piano, non è consentito nel giudizio di legittimità.

Ciò precisato, va detto subito che il motivo proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro si palesa infondato.

Il momento iniziale del termine prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, come già ha ritenuto questa Corte sia con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente (sent. 21.3.1963) sia con riguardo al mandato (sent. 6.7.1976 n. 2505) - ove siano previste più prestazioni del mandatario e qualora le parti, come nella specie, non abbiano pattuito diversamente -, alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie (sent. 21.12.1971 n. 3701; 6.12.1974 n. 4043), qui ricorrente. Difetti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina solo variazio

ni quantitative dell'unico originario rapporto co- - 33 -
stituito tra banca e cliente (Cass., 30.4.1969 n.
1392; 25.7.1972 n. 2545). Solo con il conto finale
si stabiliscono definitivamente i crediti e i debi-
ti delle parti fra di loro, pur se in esso vanno te-
nute ferme le risultanze degli eventuali estratti
conto periodici inviati dalla banca al cliente e da
questo approvati, quelle risultanze, s'intende, che,
sebbene approvate dal cliente, non si pongano al di
fuori o in contrasto con il contenuto del contratto,
come quando, appunto, siano stati annotati interes-
si ultralegali non stabiliti dalle parti per iscrit-
to.

Con il terzo motivo la Banca Nazionale del
Lavoro deduce la violazione degli artt. 1825) e 1824
c.c. nonché l'omesso esame di questioni dedotte con
l'appello e l'omessa motivazione di specifiche richie-
ste di prova del saggio degli interessi in uso dal
1970 al 1977. Sostiene la ricorrente incidentale
che entrambi i contratti di conto corrente soddisfa-
cevano l'esigenza di certezza richiesta ex art. 1284
c.c. per la validità degli interessi ultralegali, at-
teso l'inequivoco riferimento agli interessi general-
mente praticati dalle Banche, che rendeva oggettiva-
mente determinabile il tasso pattuito, come sarebbe

- 34 -

emerso dalle specifiche prove richieste e immotivatamente disattese.

Il motivo va respinto.

Quando il documento non precisa il tasso ultralegale degli interessi, ma indica soltanto i criteri, come nella specie, per determinarlo, la valutazione se tali criteri siano in concreto idonei o meno a condurre all'individuazione del tasso ultralegale che le parti hanno inteso concordare, involgendo un accertamento di fatto, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivata. Nella specie la Corte di Napoli ha compiutamente ed adeguatamente motivato il suo giudizio osservando che non esiste alcuna documentazione ufficiale degli usi bancari in tema di interessi e non risulta che le banche praticino tassi di interessi uguali.

Con il quarto ed ultimo motivo la Banca Nazionale del Lavoro deduce la violazione dell'art. 2034 c.c. in relazione all'art. 1193 e il difetto di motivazione sostenendo che erroneamente la Corte di merito aveva escluso l'applicabilità della solutio retentio per la ritenuta mancanza del requisito della spontaneità dei pagamenti.

Il motivo è infondato.

Esatto che il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e pertanto non è ripetibile la somma così pagata, ma nella specie, come esattamente ha osservato la Corte di merito, è mancato l'elemento del pagamento spontaneo e la Banca ha proceduto all'addebito degli interessi passivi ultralegali sul conto corrente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna del cliente (Cass., sent. n. 1236 del 1968, n. 3832 del 1977).


In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati con la conseguente compensazione totale delle spese processuali del presente grado.

P.Q.M.

riunisce i due ricorsi e li rigetta entrambi.

Dispone la compensazione totale delle spese processuali del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della I^o Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 ottobre 1983.


Gent. Alery, et.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Antonio Chianese)

Chianese

Depositata in Cancelleria

Oggi, 9 APR 1984

IL CANCELLIERE

Chianese

REG.	L. 50.000
C. A.	» 22.500
	L. 72.500
Bolli	» 7.000
	L. 79.500



REGISTRATA A ROMA AL N. 3945
 ESATTE LIRE *Settantaseimila / 500*
 IL 28 MAG 1984
 IL CASSIERE REG. IL 1° DIR. SECTE
 (G. Profeta) (R. Tenaglia)